

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2025, n. 25263

RILEVATO CHE

1. La società Sa. Srl (a socio unico), in data 5 luglio 2019, prendeva cognizione, presso l'agente per la riscossione, di estratti di ruolo riguardanti n. 5 cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, riguardanti tributi erariali.

Trattavasi, in particolare, delle seguenti cartelle a) n. (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis); d) (Omissis); e) (Omissis).

2. Avverso gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento in questione la Sa. Srl proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta la quale, con sentenza n. 959/2020, depositata il 16 giugno 2020, lo rigettava, con compensazione delle spese di lite.

3. Interposto gravame dalla società contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 5988/2022, pronunciata l'11 febbraio 2022 e depositata in segreteria il 7 settembre 2022, accoglieva l'appello, annullando le cartelle in questione e condannando l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 6 marzo 2023).

Resiste con controricorso la Sa. Srl, mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

5. Con decreto presidenziale del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce violazione degli artt. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario, in quanto avente ad oggetto estratto di ruolo, un atto non impugnabile, sia perché non rientrante tra gli atti che potevano essere oggetto di impugnazione ex art. 19 D.Lgs.

n. 546/1992, sia perché la non impugnabilità era ora prevista dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, non risultando, peraltro, la sussistenza di alcuna delle condizioni ivi previste per l'ammissibilità dell'impugnazione, ed applicandosi, tale ius superveniens, anche ai giudizi pendenti.

1.2. Con il secondo motivo, invece, viene eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., nonché del combinato disposto degli artt. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 145 c.p.c. e 2700 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce la ricorrente che, con specifico riferimento alle cartelle di pagamento nn. (Omissis), (Omissis) e (Omissis), tali cartelle dovevano ritenersi comunque notificate, trattandosi di notifiche effettuate presso la sede legale della società, con consegna degli atti a persona qualificatasi addetta alla ricezione, per cui la notificazione doveva essere considerata ritualmente perfezionata.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

Sulla questione dell'ammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo si è pronunciata esplicitamente, nella fattispecie in esame, la Corte di primo grado, che ha ritenuto che l'impugnazione di tali estratti di ruolo fosse ammissibile.

Tale statuizione non è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione dall'Agenzia delle Entrate, né la relativa questione risulta comunque riproposta in appello; deve ritenersi, quindi, che sulla questione dell'ammissibilità del ricorso originario proposto avverso gli estratti di ruolo si sia formato il c.d. "giudicato interno", nel senso dell'ammissibilità di detto ricorso, ragion per cui il presente motivo di cassazione è da considerare inammissibile.

2.2. Il secondo motivo è invece fondato.

Con riferimento alle tre cartelle di pagamento nn. (Omissis), (Omissis) e (Omissis), la Corte regionale ha ritenuto non perfezionata la notificazione, in quanto non risulterebbe documentata l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa di avvenuta notificazione, prevista dall'art. 140 c.p.c.

Deve tuttavia rilevarsi che, trattandosi di notificazione a società di capitali, la notificazione in esame era soggetta al regime di cui all'art. 145 c.p.c. (notifica presso la sede delle persone giuridiche), ed è stata effettuata con consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla

loro ricezione (tali Ba.An. e Vi.Vi.).

Successivamente, il messo notificatore ha provveduto ai sensi degli articoli 26, comma 4, del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 ad inviare al destinatario dell'atto, mediante lettera raccomandata, l'avviso di avvenuta notificazione, ma tali invii devono ritenersi ultronei, non versandosi in ipotesi di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Ne consegue, pertanto, che la notifica delle cartelle in questione deve ritenersi regolarmente avvenuta.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto, con riferimento al secondo motivo.

In relazione a tale motivo, la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provveder  anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimit  .

Giurispedia.it

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, e dichiara inammissibile il primo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provveder  anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimit  .

Cos  deciso in Roma il 20 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima : *La notificazione di cartelle di pagamento a una societ  di capitali, se effettuata presso la sua sede legale mediante consegna degli atti a persona qualificatasi quale addetta alla loro ricezione, rientra nel regime previsto dall'art. 145 c.p.c. e deve considerarsi regolarmente avvenuta. In tale ipotesi, l'invio della raccomandata informativa di avvenuta notificazione, previsto dall'art. 140 c.p.c. (e richiamato dagli artt. 26, comma 4, D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. n. 600/1973),   ultroneo, poich  la fattispecie non integra un caso di notificazione ai sensi del citato art. 140 c.p.c..*

Supporto Alla Lettura :

CARTELLA ESATTORIALE

La cartella esattoriale (o di pagamento)   un atto con il quale l'Agenzia delle Entrate ordina al contribuente il pagamento di un credito vantato da un Ente pubblico entro 60 giorni, decorso il quale potr  procedere ad esecuzione forzata. Si tratta di un documento con cui si fa valere un credito gi  esistente e, quindi, non ha un autonomo termine di prescrizione a cui riferirsi, infatti se si tratta di una cartella con cui viene ordinato il pagamento di un credito erariale si prescrive in 10 anni; se si tratta del pagamento di una multa per violazione al Codice della Strada si prescrive in 5 anni. Quando si ritiene che la cartella sia illegittima,   possibile utilizzare 3 rimedi:

- **istanza per autotutela:** richiesta che il contribuente rivolge direttamente all'Ente creditore illustrando le proprie ragioni e chiedendo l'annullamento del debito. Se la richiesta   fondata, l'Amministrazione provvede alla rimozione dell'atto. Non ci sono limiti procedurali o temporali, infatti l'istanza pu  essere presentata anche dopo che siano scaduti i termini per il ricorso, l'Amministrazione per  ha la facolt  di non accettare le richieste del contribuente, in tal caso non ci sar  possibilit  di impugnazione;
- **istanza di sospensione:** proponibile solo in determinate ipotesi, e deve essere presentata esclusivamente al Concessionario della riscossione (non all'Ente) entro il termine tassativo di 60 giorni dalla notifica dell'atto, sar  poi l'Ente impositore a rispondere. La risposta potr  essere di accoglimento o di rigetto, ma finch  l'ente non risponde la riscossione rimane sospesa. Nel caso in cui la risposta non arriva entro 220 giorni il debito   annullato di diritto.
- **ricorso all'autorit  giudiziaria:** bisogna distinguere a seconda della natura del credito e del vizio che si vuole far valere: se si tratta di *crediti tributari*, l'opposizione va proposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni; se si tratta di *crediti non tributari* e si vuole *contestare il merito della pretesa* bisogna distinguere tra *crediti per sanzioni amministrative* (opposizione proposta dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica della cartella), *crediti di natura previdenziale* (opposizione proposta dinanzi al Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella); se si tratta di *crediti non tributari* e si vuole far valere l'estinzione del debito per cause sopravvenute, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c; se si vogliono *contestare vizi formali dell'atto*, a prescindere dalla natura del credito, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica al Tribunale in funzione di Giudice dell'Esecuzione del luogo dove risiede il

Tali rimedi non sono alternativi, nel senso che la scelta di uno non esclude la possibilit  di

Giurispedia.it